



**Comune di Bellaria Igea Marina
Provincia di Rimini**

**Regolamento del Mercato Ittico
all'Ingrosso alla Produzione
dei prodotti della pesca di Bellaria Igea Marina**

**(Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 53 del 08/08/2013
Aggiornato con Delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 03/04/2019)**

Art. 1 (Definizione del Mercato all'Ingrosso alla produzione dei prodotti della pesca)

Il Mercato all'ingrosso è costituito dai locali, dalle aree e dalle attrezzature messi a disposizione degli operatori economici nonché dai servizi necessari per il funzionamento del Mercato stesso siti in Bellaria Igea Marina, in via Dei Saraceni, di proprietà del Comune di Bellaria Igea Marina, a seguito del trasferimento del Mercato ittico di via Rubicone autorizzato dalla Regione Emilia Romagna con deliberazione di C.R. n. 1.273 del 18/02/1987 (in BUR n. 45 del 06/04/1987).

Per Mercato all'ingrosso alla produzione dei prodotti della pesca s'intende quello in cui avviene la contrattazione, mediante asta pubblica, del prodotto fresco conferito prevalentemente da parte dei produttori singoli e da cooperative fra produttori e loro consorzi, nonché da operatori commerciali all'ingrosso.

Nell'area di mercato potranno essere svolte e autorizzate tutte le attività compatibili con la sua destinazione d'uso finalizzate alla qualificazione, promozione e commercializzazione dei prodotti della pesca locale nel rispetto della normativa igienico sanitaria e delle vigenti disposizioni.

Si precisa che il mercato l'ingrosso di Bellaria Igea Marina, secondo l'autorizzazione regionale n. 1.273/1987, è mercato di rilievo puramente locale, nei quali sarà comunque da favorire , utilizzando aree ed attrezzature idonee, la vendita diretta al consumo del pescato da parte dei pescatori, possibilmente in forma associata.

Art. 2 (Gestione del Mercato)

Il Comune di Bellaria Igea Marina è proprietario delle strutture, impianti, arredi e attrezzature che compongono il Mercato ittico.

La gestione del Mercato all'ingrosso alla produzione di prodotti ittici di Bellaria Igea Marina costituisce servizio pubblico di rilevanza economica ai sensi dell'art. 113 del d.lgs n.267/2000.

Il Comune non è ente gestore .

Il titolare del servizio di gestione del mercato è individuato attraverso l'espletamento di gara con procedura conforme alla vigente normativa.

La gestione del Mercato ittico deve avvenire nel rispetto del presente regolamento e di tutta la normativa statale e regionale vigente e l'applicazione al personale dei CCNL sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Il soggetto gestore provvede di regola direttamente a tutti i servizi di Mercato, salvo i casi in cui il regolamento ammette l'appalto a terzi.

In quanto titolare di servizio pubblico, il soggetto affidatario deve assicurare il regolare e continuativo funzionamento del Mercato.

Il soggetto gestore deve avere come obiettivo minimale il pareggio del bilancio e, a tal fine, il Mercato Ittico deve avere un proprio bilancio ed una propria gestione contabile.

Il soggetto gestore comunica i dati di vendita alle autorità competenti, nei tempi e nei modi previsti dalle norme vigenti.

Art. 3 (Forme di consultazione)

Il Gestore del mercato ittico favorisce la consultazione sia nei confronti del Comune di Bellaria Igea Marina, di altri enti pubblici e degli operatori economici interessati.

Il Gestore potrà attivare una Commissione di mercato aperta alla partecipazione dei soggetti di cui al comma precedente con funzioni consultive .

Art. 4 (Responsabile del mercato)

Al Mercato è preposto un Responsabile che sovrintende al regolare funzionamento di tutti i servizi, in adempimento delle deliberazioni del soggetto gestore e alle disposizioni di legge e di regolamento.

La sua nomina è fatta dal soggetto gestore.

Per la nomina è richiesto il titolo di studio ed un curriculum adeguati.

Il Responsabile non può svolgere attività incompatibili con le funzioni svolte nel Mercato ed ha l'obbligo di astenersi dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, informandone tempestivamente l'ente gestore.

Il Responsabile del Mercato è il referente per il Comune per tutte le problematiche legate al funzionamento del Mercato ittico e rappresenta il gestore nei rapporti con l'ente pubblico.

Art. 5 (Compiti del Responsabile di Mercato)

Il Responsabile del Mercato sovrintende al regolare funzionamento del Mercato e dei servizi, alla cui organizzazione egli deve provvedere in ottemperanza alle disposizioni di legge e del presente regolamento, nonché a quelle impartite al riguardo dal soggetto gestore.

Egli dirige il personale, sovrintende all'impiego dello stesso ed assegna i compiti a ciascun dipendente, fissa i turni e gli orari di lavoro, propone al soggetto gestore le sanzioni di maggiore rilievo secondo le norme contenute nei regolamenti.

Al Responsabile di Mercato sono, inoltre, attribuiti i seguenti particolari compiti:

1. accertare il possesso dei requisiti per l'ammissione alle vendite ed agli acquisti in base alla certificazione prevista dal presente regolamento;
2. curare l'osservanza degli orari di apertura e chiusura del Mercato;
3. vigilare perché non vengano intralciate le operazioni di rifornimento del Mercato;

4. accertare che tutte le operazioni di compravendita si effettuino secondo le norme legislative e regolamentari;
5. autorizzare in casi eccezionali, l'introduzione e l'uscita di derrate oltre l'orario prescritto;
6. proporre, anche su segnalazione degli operatori, le iniziative atte a favorire l'approvvigionamento del Mercato, l'ampliamento del raggio di vendita dei prodotti e l'aumento del volume degli affari, nonché il miglioramento della tecnica delle vendite e dei servizi;
7. accertare, in base alle norme vigenti, che le merci e gli imballaggi corrispondano ai requisiti prescritti;
8. accertare a richiesta degli interessati, rilasciandone certificazione, la specie e la qualità del prodotto;
9. vigilare perché l'attività degli astatori si svolga secondo le norme di legge e di regolamento;
10. curare l'esecuzione di tutte le disposizioni impartite dal veterinario preposto al servizio d'ispezione e vigilanza del Mercato;
11. vigilare perché non vengano adoperati artifici tendenti ad aumentare fraudolentemente il peso delle derrate e per reprimere altre eventuali frodi;
12. eseguire e disporre saltuariamente ispezioni nelle ore di chiusura e in particolare in quelle notturne;
13. in casi particolari ed urgenti, adottare provvedimenti che si rendano necessari, riferendone al soggetto gestore;
14. curare in modo particolare la regolare vendita dei prodotti affidati alla direzione del Mercato;
15. predisporre i mezzi, nel quadro delle attrezzature di Mercato, per la buona conservazione delle merci depositate nel Mercato stesso;
16. emanare ordini di servizio in conformità e nei limiti delle proprie attribuzioni;
17. vigilare perché l'attività dei concessionari e dei mandatari si svolga secondo le norme di legge e di regolamento;
18. garantire la corretta applicazione dei controlli igienico-sanitari ed il rispetto, secondo le prescrizioni regolamentari, delle taglie minime dei prodotti della pesca introdotti nel Mercato Ittico.
19. comporre in via bonaria eventuali controversie sorte nell'ambito del Mercato.
20. esercitare funzioni di vigilanza, riferendone, se del caso agli organi di Polizia e al Comando della Polizia Municipale;
21. proporre all'ente gestore e irrogare le sanzioni disciplinari a carico degli operatori, previste dal presente regolamento;
22. far allontanare dalla Polizia Municipale in via provvisoria qualsiasi persona, che diffidata, con il suo comportamento turbi il regolare funzionamento del mercato o continui a trasgredire alle disposizioni del presente regolamento;
23. provvedere ad ogni ulteriore attività amministrativa e gestionale, compresa la potestà di emanare ordini di servizio, necessaria o utile al buon funzionamento del mercato;

Art. 6 (Vigilanza igienico sanitaria)

Presso il mercato deve essere attuato e costantemente monitorato un sistema di autocontrollo igienico sanitario basato sui principi del sistema H.A.C.C.P., che garantisca attività continua di controllo igienico sanitario sul prodotto commercializzato e sul ciclo produttivo.

Tutte le attività svolte nel mercato devono essere attuate nel rispetto della normativa igienico sanitaria e autorizzatoria di riferimento con le attribuzioni e le modalità stabilite dall'ordinamento sanitario vigente in materia di conformità delle strutture e delle attrezzature nonché di commercializzazione e di controllo dei prodotti della pesca trattati nella struttura.

Il Responsabile di Mercato fornisce tutta l'assistenza necessaria per consentire che i controlli ufficiali effettuati dall'autorità competente possano svolgersi in modo efficace, garantendo, in particolare, l'accesso a locali, impianti e altre infrastrutture, l'accesso alla documentazione e ai registri richiesti.

Il Responsabile del Mercato vigila sulla corretta osservanza delle normative igienico sanitarie ed autorizzatorie.

Art. 7 (Servizio di Sorveglianza e custodia).

L'Ente Gestore deve garantire il servizio di sorveglianza e custodia delle strutture, impianti e attrezzature, con personale proprio o con ricorso a impresa specializzata.

Art. 8 (Manutenzione del Mercato ittico)

L'Ente Gestore deve garantire la manutenzione conservativa delle strutture, attrezzature ed impianti secondo le modalità stabilite nel contratto di servizio con il Comune in modo da mantenere nel suo complesso il Mercato ittico perfettamente funzionante e adatto all'uso convenuto.

Art. 9 (Rilevazione statistica e prezzi)

Nei mercati devono essere rilevati i dati statistici relativi alle quantità e prezzi di vendita dei prodotti contrattati, secondo le norme di legge vigenti.

Documento base per la rilevazione dei dati è il foglio d'asta, che deve quindi contenere le seguenti indicazioni:

- a. specie e qualità;
- b. quantità delle dette specie;
- c. provenienza;
- d. acquirente.

Nel caso di prodotto conferito direttamente dal produttore dovrà essere indicato il nome del natante.

I dati individuali sono soggetti al segreto d'ufficio, mentre i risultati dell'indagine statistica, sia per i prezzi che per le quantità, dovranno essere oggetto della massima divulgazione.

Tale servizio non può essere affidato in appalto a terzi.

Art. 10 (Servizi)

Il soggetto gestore provvede di regola direttamente a garantire tutti i servizi di mercato. Resta ferma la facoltà di appaltare/concedere a terzi, privilegiando a parità di condizioni, le forme di cooperative tra esercenti di detti servizi:

- 1) - servizio di cassa del Mercato;
- 2) - servizio di rifornimento e ricambio cassette;
- 3) - servizio di rifornimento del ghiaccio;
- 4) - servizio di facchinaggio, traino e trasporto;
- 5) - servizio di pulizia del Mercato ;
- 6) - servizio di vigilanza igienico-sanitaria ;
- 7) - servizio di asta;
- 8) - Servizio di selezione e confezionamento dei molluschi ivi compreso il CSM (centro di spedizione dei molluschi, se attivato).

Il servizio di cassa deve essere necessariamente affidato ad idoneo istituto bancario.

I contratti di appalto sono regolati da apposito capitolato speciale tra soggetto gestore e appaltatore che deve prevedere il rispetto delle normative contrattuali e legislative in materia di lavoro, nonché il rispetto del vigente Regolamento.

Gli appaltatori sono responsabili del personale dipendente e rispondono dei danni arrecati al Mercato ed a terzi.

L'appaltatore non può a sua volta sub-appaltare il servizio affidatogli.

Possono essere istituiti altri servizi ausiliari del Mercato (es. servizio bar e ristorazione).

Art. 11 (Servizio di pesatura e di verifica del peso)

All'interno del Mercato è posto a disposizione dei richiedenti un servizio di verifica del peso.

Tale servizio non può essere affidato in appalto a terzi.

Il Responsabile del Mercato, anche su richiesta degli interessati, può eseguire controlli sull'esattezza delle pesature.

Gli strumenti di pesatura debbono essere sempre:

- mantenuti puliti ed in perfette condizioni di funzionamento;
- perfettamente regolati e verificati prima di essere adoperati;
- bene in vista ai compratori.

Prima di iniziare la pesatura, l'incaricato del servizio deve verificare e campionare la pesa stessa.

Dei guasti e del cattivo funzionamento della pesa, così come delle eventuali divergenze o dei reclami deve essere immediatamente informato il Responsabile del Mercato.

Al di fuori degli orari consentiti, è vietato al pubblico entrare nei locali del mercato; l'ingresso è consentito solo ai fornitori di prodotti ittici e agli acquirenti accreditati.

Art. 12 (Servizio di facchinaggio)

Le operazioni di facchinaggio nell'ambito del Mercato sono svolte direttamente dagli operatori, da personale da ciascuno di essi dipendenti, o in appalto a terzi in possesso dei requisiti di legge per lo svolgimento di tale attività.

Il personale del servizio di facchinaggio è direttamente responsabile del prodotto affidatogli fino al momento della effettiva consegna all'acquirente.

Art. 13 (Corrispettivi e tariffe)

I proventi di gestione del Mercato sono rappresentati dalle tariffe che costituiscono il corrispettivo dei servizi, nonché dai canoni di concessione dei posteggi di vendita al dettaglio.

In particolare, detti proventi possono essere costituiti da:

- 1) tariffa per l'uso dei locali comuni e delle attrezzature del Mercato, comprensiva del servizio di pulizia, del servizio di rifornimento ghiaccio e di quello di rifornimento e ricambio cassette;
- 2) tariffa per il servizio d'asta;
- 3) tariffa per la visita sanitaria sul pescato;
- 4) tariffa per il servizio di cassa;
- 5) tariffa per il servizio di facchinaggio;
- 6) tariffa per confezionamento molluschi e CSM;
- 7) canone per l'utilizzo dei posteggi di vendita.

Tariffe e canoni sono determinate dal soggetto gestore. I canoni per la vendita al dettaglio nei posteggi devono essere concordati con l'Amministrazione comunale

Le tariffe e i canoni anzidetti sono, a cura del Responsabile del mercato, esposte in luogo adatto in modo che tutti coloro che operano nel Mercato possano prenderne visione.

E' fatto divieto di imporre pagamenti in misura superiore a quelli fissati e pubblicizzati a norma del precedente comma.

Art. 14 (Responsabilità)

Salve e impregiudicate le responsabilità di legge, il Comune, ente proprietario non è responsabile per danni, mancanze o deperimenti dei prodotti o cose che dovessero per qualunque motivo derivare agli operatori o ai frequentatori del mercato.

Il Soggetto gestore ha l'obbligo di adottare ogni misura organizzativa utile .

Gli operatori, i facchini e i frequentatori del Mercato sono responsabili dei danni da essi e dai loro dipendenti causati alle attrezzature, impianti e locali del Mercato, e comunque al soggetto gestore e all'ente proprietario.

A loro carico il Responsabile del Mercato può adottare le sanzioni di cui al presente regolamento

Art.15 (Venditori ed acquirenti)

Sono ammessi al mercato i seguenti operatori interessati alle negoziazioni:

a) venditori:

1. i produttori singoli e associati;
2. le cooperative di produttori e loro consorzi;
3. le organizzazioni dei produttori ;
4. i commercianti all'ingrosso, i commissionari, gli astatori;
5. le imprese che provvedono alla lavorazione, trasformazione e conservazione dei prodotti.

b) acquirenti:

- 1) i commercianti all'ingrosso o loro incaricati espressamente delegati agli acquisti;
- 2) i mediatori e i mandatari iscritti negli appositi albi;
- 3) i commercianti al minuto;
- 4) le imprese che provvedono alla lavorazione, alla conservazione e alla esportazione dei prodotti;
- 5) le comunità, le convivenze, i gestori di alberghi, di ristoranti, di mense, di spacci aziendali e di altri pubblici esercizi e i rappresentanti delle loro associazioni economiche;
- 6) le cooperative di consumo e le loro associazioni economiche;
- 7) i gruppi d'acquisto e i loro consorzi;
- 8) i consumatori che sono ammessi agli acquisti negli orari con le modalità stabilite dall'ente gestore.

Gli operatori, per le vendite e gli acquisti, sono ammessi dal Responsabile del Mercato previo accertamento dei requisiti necessari. Il possesso dei requisiti può essere attestato mediante la presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritto dall'interessato, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche.

Il Responsabile del Mercato assegna gli eventuali posti di compera o posteggi di vendita liberi.

Nell'orario e con le modalità stabilite dal soggetto gestore , possono essere ammessi agli acquisti i consumatori.

Art. 16 (Posteggi di vendita)

Nel rispetto della destinazione d'uso del mercato ittico ad attività di vendita all'ingrosso, In conformità all'autorizzazione regionale n. 1.273/1987, contestualmente alla vendita all'ingrosso, essendo quello di Bellaria Igea Marina mercato di rilievo puramente locale, è ammessa nei posteggi specificatamente dedicati la vendita diretta al dettaglio da parte dei produttori ittici.

Nel mercato, nell'area appositamente attrezzata e separata dall'area dedicata alla vendita all'ingrosso, sono istituiti posteggi di vendita al dettaglio assegnati dal Gestore, con criteri di trasparenza ed imparzialità, in relazione alle esigenze e alla natura del traffico nel mercato, con diritto di prelazione per i produttori aventi sede legale nel Comune di Bellaria Igea Marina o con imbarcazioni aventi posto base nel porto canale di Bellaria Igea Marina.

A titolo esemplificativo il gestore potrà valutare ai fini dell'assegnazione:

- la capacità imprenditoriale del richiedente;
- l'entità dell'attività svolta;
- gli impianti di produzione, di lavorazione e confezione;
- i mezzi di trasporto, il personale impiegato ed il movimento commerciale;
- la gamma e qualità dei prodotti trattati.

Per gli operatori occasionali deve in ogni caso essere riservata una parte dei suddetti posteggi.

I posteggi, il cui numero è stabilito dal soggetto gestore, di regola, vengono assegnati per la durata non superiore a due anni, salvo rinnovo.

Il Gestore percepirà un canone di utilizzo comprensivo di tutte le spese di gestione (esempio, utenze, pulizie, cella frigo ecc...) previamente concordato con l'Amministrazione comunale.

Art. 17 (Termine delle concessioni dei posteggi)

Le concessioni cessano:

- a) - alla scadenza del periodo previsto;
- b) - per la rinuncia del concessionario durante il periodo di assegnazione;
- c) - per il fallimento dichiarato a carico del concessionario;
- d) - per scioglimento della società concessionaria.

Art. 18 (Revoca dei posteggi)

L'assegnazione del posteggio potrà essere revocata nei seguenti casi:

- 1) cessione totale o parziale del posteggio a terzi;
- 2) perdita dei requisiti prescritti per l'ammissione alle vendite nel mercato;
- 3) inattività completa nel posteggio per trenta giorni consecutivi, o per sessanta giorni complessivi in un anno, non ritenuta giustificata dall'Ente gestore e fatto salvo che l'inattività dipenda da cause di forza maggiore non imputabili all'assegnatario.
- 4) gravi scorrettezze commerciali; si intende grave la condanna definitiva per reati quali turbata libertà degli incanti, inadempimenti di contratti di pubbliche forniture, frode nelle pubbliche forniture, contraffazioni, alterazioni o uso illecito di segni distintivi, frode nell'esercizio del commercio, frodi e sofisticazioni comunque previste dalle leggi vigenti.
- 5) gravi infrazioni alle leggi, ai regolamenti ed alle norme disposte per il funzionamento e la disciplina del mercato;
- 6) accertata morosità di oltre sessanta giorni nel pagamento del canone stabilito per il posteggio.

La revoca è dichiarata dall'Ente gestore, previa contestazione degli addebiti all'interessato, salvo ogni altra azione civile e penale.

Art. 19 (Gestione dei posteggi)

Del posteggio assegnato è direttamente responsabile l'assegnatario, il quale dovrà rispondere di eventuali manomissioni, danni e turbative derivanti dalla sua negligenza.

Il posteggio deve essere gestito dall'intestatario della concessione, che può tuttavia, previa domanda motivata, farsi rappresentare temporaneamente, con l'autorizzazione del Responsabile di mercato, da propri delegati, come pure farsi coadiuvare nelle operazioni da personale dipendente notificando al Responsabile di mercato le generalità e l'indirizzo dei medesimi, rimanendo in ogni caso responsabile dell'opera degli stessi.

Nel caso di concessione a persone giuridiche, la gestione potrà anche essere affidata a persona diversa da quella del legale rappresentante, purché sia in possesso dei requisiti di legge.

Art. 21 (Riconsegna del posteggio)

Cessata o revocata la concessione, il posteggio deve essere riconsegnato al soggetto gestore libero da persone e cose, entro i dieci giorni successivi dalla relativa comunicazione.

In caso di inottemperanza il responsabile del mercato provvede allo sgombero, con esecuzione in danno e rivalsa delle spese e degli eventuali danni arrecati nell'esercizio della concessione.

Art. 22 (Disciplina degli operatori e del personale da essi dipendente)

Le organizzazioni dei produttori della pesca di cui alla L. n. 388/1975, i produttori, i consorzi e le cooperative dei produttori, possono portare per la vendita soltanto i prodotti di produzione propria o dei soci.

I produttori portano per la vendita dei loro prodotti, oltre che personalmente, anche per mezzo dei familiari o di persone da essi dipendenti, preventivamente autorizzati dal Responsabile del Mercato; gli uni e gli altri debbono essere espressamente incaricati e non possono rappresentare altri produttori.

Le organizzazioni dei produttori della pesca di cui alla L. n. 388/1975, i consorzi e le cooperative di produttori effettuano la consegna per la vendita per mezzo di persone da essi designate purché soci o dipendenti regolarmente assunti.

Non è consentito, l'acquisto di merci nel Mercato e nell'area di Mercato per la rivendita nel Mercato o nell'area di Mercato stessa.

I concessionari di posteggio di vendita possono effettuare vendite anche per conto terzi, ove specificatamente incaricati dal proprietario della merce, in questo caso dovranno attenersi a quanto disposto dall'art. 16 del presente regolamento e al 3° e 4° comma dell'art. 10 della L. R. n. 1/1998.

Art. 23 (Requisiti sanitari degli operatori e del personale addetto al Mercato)

Le persone addette alla vendita o che comunque vengono in contatto con i prodotti della pesca, devono essere in possesso dei requisiti igienico-sanitari prescritti dalle specifiche normative.

Art. 24 (Orario e calendario del mercato all'ingrosso)

L'orario e il calendario del Mercato sono fissati dal soggetto gestore e vengono affissi all'ingresso del Mercato stesso.

Dato il carattere prettamente locale, il mercato all'ingrosso può non essere attivo tutti i giorni feriali interrottamente durante tutto l'anno ma operare anche solo alcuni giorni a settimana e/o per la vendita mono prodotto di prodotti ittici determinati in relazione al periodo annuale della loro pesca (esempio, lumachine, mitili, seppie ecc..).

Art. 25 (Vendita dei prodotti all'ingrosso)

Il Responsabile del Mercato ha la facoltà di vietare la vendita di quelle partite o colli di prodotti non rispondenti alle norme in vigore, oppure di consentirne la vendita a condizione che i prodotti stessi vengano rilavorati per essere adeguati alle norme vigenti.

Nella vendita è data la precedenza al prodotto sbarcato nel Comune sede di Mercato procedendo a sorteggio per stabilire l'ordine d'ingresso.

La vendita all'ingrosso dei prodotti ittici è effettuata di regola mediante asta pubblica, con asta elettronica o con contrattazione a voce.

Il foglio d'asta deve contenere nome e cognome del venditore, il numero delle cassette, il peso netto, la elencazione di ogni singola vendita (precisando specie o qualità, peso, prezzo, il numero del posto di compera corrispondente all'acquirente, l'importo totale lordo e netto).

Le vendite si effettuano a peso netto e a cassette uniformi.

La merce deve essere posta bene in vista dagli acquirenti ed evidenziata in modo da non trarli in inganno.

Nella sala d'asta l'evidenziazione di ciascuna partita posta in vendita viene fatta attraverso l'apposito personale dipendente del soggetto gestore.

A tutto il personale di Mercato, a qualunque categoria appartenga, è assolutamente proibito di svolgere nel Mercato medesimo, sotto qualsiasi forma o anche in via eccezionale, attività di produttore o negoziante.

E' proibito inserirsi in qualsiasi modo nelle operazioni commerciali e di avere alcun interesse nelle medesime sia direttamente che per conto terzi o per interposta persona.

Esaurita la contrattazione della merce, il compratore ha la facoltà di verificare la merce acquistata ancorché essa sia normalizzata o, comunque, presentata a strati in imballaggi idonei, purché la verifica avvenga contestualmente in presenza del proprietario del prodotto.

Se dal controllo la merce non risulti conforme alla qualità contrattata, il compratore può richiedere alla direzione del Mercato l'annullamento dell'acquisto.

Per la classificazione, la calibrazione, l'imballaggio e la presentazione dei prodotti ittici regolamentati in sede C.E.E., si applicano le norme comunitarie; per i prodotti ittici non regolamentati si applicano le norme vigenti.

Chiunque alteri il peso del prodotto con bagnatura, o altro artificio con segni per la vendita come freschi di giornata prodotti che non lo sono, o prodotti non adeguatamente curati per la conservazione della freschezza, è soggetto ai provvedimenti disciplinari.

Dopo la vendita all'ingrosso è ammessa la vendita diretta al dettaglio nei posteggi di cui al successivo art. 27 da parte dei pescatori produttori ammessi al mercato, nonché lo svolgimento di tutte le attività compatibili con la destinazione d'uso del Mercato ittico finalizzate alla qualificazione, promozione e commercializzazione dei prodotti della pesca locale nel rispetto della normativa igienico sanitaria e delle vigenti disposizioni.

Art. 26 (Cassette, contenitori e confezioni dei prodotti per la pesca)

Le caratteristiche dei contenitori per le diverse specie dei prodotti della pesca devono essere conformi alla legge.

E' vietato l'uso di cassette, contenitori e confezioni irrazionali che danneggino i prodotti e ne pregiudichino la necessaria, perfetta conservazione. E' altresì vietato l'uso di contenitori che non rispondano alle esigenze igienico-sanitarie.

Art. 27 (Ordine interno)

Nel Mercato e sue pertinenze è vietato:

- a) - ingombrare i luoghi di passaggio ed ostacolare comunque la circolazione;
- b) - attirare i compratori con grida e schiamazzi;
- c) - sollecitare offerte o curare raccolte o sottoscrizioni quale che ne sia l'ente beneficiario;
- d) - esercitare qualsiasi commercio di commestibili, bevande, ecc., senza autorizzazione;
- e) - introdurre cani;
- f) - accendere fuochi;
- g) - accettare, sollecitare, offrire od accordare mance o compensi di qualsiasi natura;
- h) - gridare e parlare ad alta voce dai posti di compera;
- i) - tutto ciò che possa menomare o compromettere l'ordine e la disciplina del Mercato e delle contrattazioni;
- l) - ogni atto contrario alla decenza, all'ordine e alla sicurezza.

All'interno del Mercato ittico è vietato fumare, mangiare, bere e sputare.

E' vietato l'ingresso nella sala d'asta ai non addetti alle operazioni di Mercato salvo quelli autorizzati dal Responsabile del Mercato Ittico.

Le organizzazioni sindacali delle categorie operanti in Mercato sono tenute ad esporre in appositi albi predisposti dalla direzione avvisi a carattere sindacale.

La pulizia dei locali, pertinenze e spazi adiacenti al Mercato è disciplinata dal Direttore secondo le norme prescritte dal soggetto gestore.

Art. 28 (Servizio di cassa)

il soggetto gestore deve attivare il servizio di cassa del mercato all'ingrosso che dovrà essere affidato ad idoneo istituto di credito, il cui sportello non necessariamente deve essere collocato dentro il mercato ma deve rimanere comunque all'interno del territorio comunale.

La cassa del Mercato compie tutte le operazioni di incasso e di pagamento ed in genere tutti i servizi di tesoreria ad esso affidati, ed in particolare:

- a) - al pagamento, al netto di ogni gravame, degli importi delle vendite eseguite attraverso le operazioni di Mercato;
- b) - all'incasso dell'ammontare lordo di tutte le vendite effettuate attraverso le operazioni di Mercato;
- c) - all'incasso di tutti i diritti a carico dei produttori, dei venditori e degli acquirenti stabiliti dal regolamento del Mercato;
- d) - all'incasso delle multe, contributi ed altro previsti dal presente regolamento e da particolari convenzioni;
- e) - al pagamento al soggetto gestore, per servizi generali dal medesimo gestiti e a qualunque altro avente diritto, dei diritti e delle percentuali fissate dalle leggi, dal presente regolamento e da eventuali altre convenzioni;
- f) - al pagamento e alla riscossione di quanto è necessario o richiesto per la gestione del Mercato.

Il servizio comporta la responsabilità del pagamento dei prodotti venduti nel Mercato entro giorni 7 (sette).

Il Responsabile del mercato, su segnalazione della cassa, provvede a sospendere dagli acquisti gli operatori morosi.

Art. 29 (Provvedimenti disciplinari ed amministrativi)

Le infrazioni alle disposizioni del presente Regolamento, indipendentemente da ogni diversa azione civile o penale, comportano l'applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa da Euro 25,00 (venticinque) a Euro 500,00 (cinquecento) e i seguenti provvedimenti disciplinari:

- a) - diffida (verbale o scritta) o sospensione da ogni attività di mercato o dei posti di compera per un periodo massimo di tre giorni di effettivi di mercato, disposte dal Responsabile con provvedimento definitivo;
- b) - sospensione da ogni attività di mercato e dei posti di compera per un periodo fino a tre mesi, previa contestazione di addebito all'interessato con provvedimento definitivo;
- c) - revoca della concessione dei posti di compera disposta dall'ente Gestore.

Le violazioni ai precetti del Regolamento, quando non sia espressamente e diversamente stabilito dalle leggi e dai regolamenti dello Stato o dalle leggi e regolamenti della Regione Emilia-Romagna, nonché da disposizioni speciali contenute in altri regolamenti comunali,

sono soggette al pagamento delle sanzioni di cui al 1° comma, secondo le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689, a norma e con le modalità stabilite dall'art. 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

I proventi delle sanzioni pecuniarie spettano al Comune di Bellaria Igea Marina.